

BONUS BABY-SITTING E CENTRI ESTIVI/SERVIZI INTEGRATIVI PER L'INFANZIA

* * *

BONUS BABY SITTING COVID-19

Può essere impiegato, oltre che per l'acquisito di servizi di baby-sitting, in alternativa, anche per la comprovata iscrizione ai centri estivi e similari. L'importo complessivo massimo del bonus resta stabilito per nucleo familiare. Ciò significa che, nell'ipotesi in cui all'interno del medesimo nucleo familiare, siano presenti più soggetti minori, nel rispetto del limite d'età previsto dalla norma, sarà possibile percepire il bonus relativamente a tutti i minori presenti (formulando più domande), ma comunque entro il limite d'importo complessivo massimo stabilito dalla legge.

BENEFICIARI

I lavoratori beneficiari del bonus sono gli stessi del congedo parentale speciale (congedo Covid), quindi i genitori:

- di figli di età non superiore ai 12 anni;
- di figli con disabilità grave (accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104) di qualsiasi età, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.

Per quanto concerne il limite d'età dei figli imposto dalla norma, lo stesso viene considerato alla data del 5 marzo 2020.

Il beneficio deve essere richiesto ed erogato in favore del soggetto che conviva con il minore.

EROGAZIONE

L'erogazione del bonus avviene:

- mediante il "Libretto Famiglia" (procedura alla quale si dovrà far riferimento), per l'acquisto di servizi di baby-sitting;
- mediante erogazione diretta al richiedente, in caso di comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l'infanzia, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.

TIPOLOGIE DI GENITORI

Genitori naturali ma anche ai soggetti affidatari del minore (anche ai casi di adozione, nazionale e internazionale, per i quali l'ingresso del minore in famiglia sia verificato alla data del 5 marzo 2020, sia ai casi di affidamento preadottivo con sentenza o provvedimento del giudice)

IMPORTO

L'importo complessivo massimo del bonus è di 1.200 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate dal 5 marzo 2020 al 31 luglio 2020. L'importo di cui sopra è il limite massimo del bonus, pertanto l'importo utilizzabile a seguito dell'entrata in vigore del DL 34/2020 cosiddetto Decreto Rilancio, sarà l'importo complessivo decurtato di quanto già eventualmente utilizzato dal nucleo familiare nella prima fase dell'emergenza.

BONUS ALTERNATIVO AL CONGEDO COVID

I bonus per servizi baby-sitting o per centri estivi/servizi integrativi per l'infanzia sono alternativi e, pertanto, **NON CUMULABILI** con il congedo parentale speciale (congedo Covid). L'Inps ha però specificato che è fatta salva la possibilità d'integrazione delle due misure nel caso di fruizione di un periodo di congedo Covid complessivamente non superiore a quindici giorni.

INCOMPATIBILITÀ

I bonus non possono essere fruiti se l'altro genitore è a sua volta in congedo Covid, disoccupato o non lavoratore nonché se percettore, al momento della domanda, di qualsiasi beneficio di sostegno al reddito per sospensione o cessazione dell'attività lavorativa, quale ad esempio NASpl, cassa integrazione ordinaria, straordinaria o in deroga, ecc.

L'incompatibilità, in caso di genitori beneficiari di trattamenti di integrazione salariale, **opera solo nei casi e limitatamente ai giorni di sospensione dell'attività lavorativa per l'intera giornata**. Il bonus invece può essere richiesto nel caso in cui l'altro genitore sia beneficiario di un trattamento di integrazione salariale per riduzione di orario di lavoro, per cui continua a dover prestare la propria attività lavorativa, ancorché a orario ridotto.

I bonus in questione sono altresì compatibili con il lavoro agile da parte del richiedente e dell'altro genitore lavoratore, nonché in caso di congedo di maternità, ferie e congedo parentale.

MODALITÀ DI EROGAZIONE E FRUIZIONE

Bonus baby-sitting

L'erogazione del bonus per servizi di baby-sitting avviene mediante Libretto di Famiglia.

Bonus centri estivi/servizi integrativi per l'infanzia

L'importo del bonus sarà accreditato direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ecc...

L'accredito può avvenire su conto corrente bancario o postale, libretto postale, carta prepagata con IBAN o bonifico domiciliato presso Poste Italiane, secondo la scelta indicata dal richiedente all'atto della domanda. Il titolare del conto associato all'IBAN deve corrispondere al soggetto beneficiario.

La fruizione del bonus per i servizi integrativi per l'infanzia è incompatibile con la fruizione, negli stessi periodi, del bonus asilo nido.

Alla domanda deve essere allegata la documentazione attestante l'iscrizione ai suddetti centri e strutture (ad esempio fatture, ricevute di pagamento o di iscrizione, ecc.), si possono presentare più domande per periodi diversi in caso di iscrizione presso altra struttura.

PRESENTAZIONE DOMANDA

Ferme le incompatibilità descritte e l'alternatività dei suddetti bonus rispetto al congedo Covid (nei limiti e nei modi come sopra rappresentati), la domanda per accedere ai bonus in questione può essere presentata:

- sia da coloro che nella prima fase dell'emergenza non hanno presentato domanda per il bonus baby-sitting, con possibilità in questo caso di vedersi riconosciuto un importo fino al massimo spettante pari a 1.200 euro;
- sia da coloro che nella prima fase dell'emergenza abbiano già fruito della prestazione di bonus per servizi di baby-sitting per un importo massimo di 600 euro. In questo caso, si potrà effettuare una nuova richiesta di bonus finalizzata ad ottenere un importo integrativo del precedente, senza tuttavia superare l'importo massimo previsto che è pari a 1.200 euro: l'importo erogabile sarà dato dall'importo massimo ottenibile meno quanto già percepito (importo residuo). L'importo residuo potrà essere utilizzato sia per i servizi di baby-sitting mediante il Libretto Famiglia, sia per l'iscrizione ai centri estivi e ai servizi integrativi per l'infanzia.

CANALI

La domanda per accedere al bonus può deve essere presentata in uno dei seguenti canali:

☒ WEB, tramite il servizio on line INPS (accessibile direttamente mediante una delle seguenti credenziali: PIN ordinario o dispositivo rilasciato dall'Inps; SPID di livello 2 o superiore; Carta di identità elettronica 3.0 (CIE); Carta nazionale dei servizi (CNS), nella homepage del sito **www.inps.it** al seguente indirizzo: sezione "Servizi online" > "Servizi per il cittadino" > autenticazione con una delle credenziali di seguito elencate > "Domanda di prestazioni a sostegno del reddito" > "Bonus servizi di baby-sitting".

☒ Contact Center multicanale, chiamando da telefono fisso il numero verde gratuito 803 164 o da telefono cellulare il numero 06 164164, (in questo caso l'utente dovrà essere munito di PIN ovvero, per i possessori di SPID, CIE o CNS, di PIN Telefonico generato mediante l'apposita funzione disponibile nella sezione personale MyINPS del portale istituzionale.);

☒ Tramite il Patronato Inas Cisl